

DICHIARAZIONE

resa ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012

CODICE ETICO DEGLI APPALTI DEL COMUNE DI GANGI

OGGETTO: Affidamento del servizio di Service audio luci per la realizzazione di uno spettacolo musicale "I Tinturia" in occasione della Festività della Pentecoste 2025

Il/La sottoscritt.....

nato/a a il

residente in (Prov.) Via

nella qualità di

dell'Impresa/Consorzio

con sede legale in

Cod. Fiscale n° Part. IVA n°

Tel./Cell. PEC.....

dichiara e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione

Che relativamente al codice etico degli appalti, approvato dal Comune di Gangi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2008, **dichiara di accettarlo nell'interessezza del suo contenuto** che di seguito si riporta:

Art. 1

Finalità

Il Comune di GANGI (di seguito Comune) adotta il presente Codice Etico (di seguito Codice) al fine di :

- a) assicurare la libera concorrenza tra le imprese che partecipano a gare d'appalto per opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi;
- b) migliorare la qualità dei servizi ai cittadini;
- c) garantire la massima trasparenza della sua azione amministrativa.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente codice regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti di lavori e alla fornitura di beni e servizi del Comune di GANGI.

Sono soggetti interessati dalle norme del Codice:

- a) le imprese che concorrono alle gare d'appalto, sia come soggetto appaltatore o subappaltatore, ovvero le aziende che concorrono alla fornitura di beni e servizi;

- b) tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei procedimenti che attengono alle gare d'appalto e alla fornitura di beni e servizi.

Esso costituisce parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comune e l'espressa accettazione da parte delle Imprese costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali di lavori o alla fornitura di beni e servizi.

CAPITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO PER LE IMPRESE

Art. 3

Dovere di correttezza

L'azienda concorrente o appaltatrice di lavori o di forniture di beni e servizi agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.

Art. 4

Concorrenza

La ditta che partecipa a gare d'appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.

Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con soggetti responsabili di atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto;
- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano allo appalto o ritirino la loro offerta.

Art. 5

Collegamenti

La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto o di fornitura.

Art. 6

Norme antiracket ed anticorruzione

Le ditte accondiscendenti a richieste estorsive ovvero a richieste di tangenti, sotto qualsiasi forma, non possono partecipare a bandi di gara o intrattenere rapporti economici di qualsiasi natura con il Comune.

Art. 7

Rapporti con gli uffici comunali

Nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'Ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune.

Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

Art. 8

Dovere di segnalazione

La ditta segnala al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

Art. 9

Dovere nei confronti dei cittadini-utenti

Nell'esecuzione di un contratto di fornitura di servizi ai cittadini, la ditta assicura che nei confronti dei cittadini-utenti:

- non siano poste in essere discriminazioni in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose;
- sia tutelata la loro privacy;
- sia garantita un'adeguata informazione sui servizi resi.

Art. 10

Mancata accettazione

La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione della gara.

Art. 11

Violazione del codice etico da parte delle imprese.

La violazione delle norme stabilite dal presente codice comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

La violazione delle norme stabilite nel presente Codice comporterà la risoluzione del contratto per colpa della Ditta.

In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli precedenti comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune per un periodo non inferiore a tre anni.

Il Legale Rappresentante
